

XVII legislatura

**Schema di decreto legislativo recante riordino e definizione della disciplina processuale concernente tutte le tipologie di giudizi che si svolgono innanzi la Corte dei Conti, compresi i giudizi pensionistici, i giudizi di conto e i giudizi a istanza di parte  
(Atto del Governo n. 313)**

Agosto 2016  
n. 144



servizio del bilancio  
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR\_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2016). Nota di lettura, «Schema di decreto legislativo recante riordino e definizione della disciplina processuale concernente tutte le tipologie di giudizi che si svolgono innanzi la Corte dei Conti, compresi i giudizi pensionistici, i giudizi di conto e i giudizi a istanza di parte (Atto del Governo n. 313)». NL144, agosto 2016, Senato della Repubblica, XVII legislatura

## INDICE

PREMESSA.....	1
PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI.....	1
TITOLO I PRINCIPI GENERALI E ORGANI DELLA GIURISDIZIONE.....	1
Capo I Principi generali .....	1
Articoli 4-6 (Giusto processo; Doveri di motivazione e sinteticità degli atti; Digitalizzazione degli atti e informatizzazione delle attività).....	1
Capo VI Ausiliari del giudice .....	4
Articoli 23-27 (Consulente tecnico; Astensione e ricusazione del consulente; Commissario ad acta; Custode; Liquidazione compensi).....	4
TITOLO III ATTI PROCESSUALI .....	5
Capo I Atti del processo .....	5
Articoli 33-35 (Uso della lingua italiana. Nomina dell'interprete; Nomina del traduttore; Interrogazione della persona sorda o muta; Contenute» e sottoscrizione degli atti di parte; Contenuto del processo verbale) .....	5
PARTE II GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ .....	5
TITOLO I FASE PREPROCESSUALE.....	5
Capo II Attività istruttoria del pubblico ministero presso la Corte dei conti .....	5
Articoli 55-56, 61 (Richieste istruttorie; Deleghe istruttorie; Ispezioni e accertamenti;) .....	5
Capo III Conclusione della fase istruttoria.....	7
Articolo 66 (Atti interruttivi della prescrizione) .....	7
TITOLO II AZIONI A TUTELA DELLE RAGIONI DEL CREDITO ERARIALE .....	7
Articoli 73-82 (Mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale e altre azioni; Sequestro conservativo prima della causa; Sequestro conservativo in corso di causa e durante la pendenza dei termini per l'impugnazione; Reclamo contro i provvedimenti cautelari; Sequestro conservativo in appello; Inefficacia del sequestro; Esecuzione del sequestro e gestione di beni sequestrati e nomina di custode; Conversione del sequestro conservativo in pignoramento; Cauzione o fideiussione in luogo del sequestro; Ritenuta cautelare).....	7
TITOLO IV RITO ORDINARIO .....	8
Capo IV Ammissione e assunzione di mezzi di prova.....	8
Articolo 97 (Consulenza tecnica d'ufficio).....	8
TITOLO V RITI SPECIALI .....	9
Capo I Rito abbreviato .....	9
Articolo 130 (Ambito di applicazione e procedimento).....	9
Capo II Rito monitorio .....	10
Articoli 131-132 (Ambito di applicazione; Procedimento).....	10
PARTE III GIUDIZIO SUI CONTI .....	11
TITOLO I GIUDIZIO SUI CONTI.....	11
Capo I Generalità .....	11

Articoli 137-140 (Ambito del giudizio di conto; Anagrafe degli agenti contabili; Presentazione del conto; Deposito del conto) .....	11
PARTE VII INTERPRETAZIONE DEL TITOLO GIUDIZIALE ED ESECUZIONE .....	12
TITOLO I INTERPRETAZIONE DEL TITOLO GIUDIZIALE ED ESECUZIONE .....	12
Capo II Esecuzione delle sentenze di condanna.....	12
Articoli 212-216 (Titolo esecutivo; Potere di iniziativa e attività del pubblico ministero; Attività esecutiva dell'amministrazione o dell'ente danneggiato; Recupero del credito erariale in via amministrativa; Esecuzione forzata innanzi al giudice ordinario) .....	12
PARTE VIII DISPOSIZIONI FINALI .....	15
TITOLO I DISPOSIZIONI FINALI.....	15
Capo I Norma finanziaria.....	15
Articolo 219 (Norma finanziaria).....	15

## **PREMESSA**

Lo schema A.G. n. 313 è stato redatto in attuazione della delega contenuta nell'articolo 20 della legge n. 124/2015 e contiene un decreto legislativo volto al riordino e alla ridefinizione della disciplina processuale delle diverse tipologie di contenzioso davanti alla Corte dei conti, nell'osservanza di criteri direttivi ivi analiticamente previsti alle lettere *a)-p)* del comma 2 dell'articolo citato. Va sottolineato che il comma 7 della norma di delega reca una clausola di invarianza finanziaria, la quale stabilisce che dall'attuazione del medesimo decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La RT certifica che l'intervento normativo *de quo* investe solo aspetti processuali e procedurali, senza impatto sulla disciplina sostanziale, con assenza perciò di profili onerosi in linea con la clausola di invarianza prevista. Il testo reca una specifica clausola di neutralità inserita all'articolo 219.

Lo schema consta di n. 3 Allegati recanti, per l'appunto: il nuovo Codice della Giustizia Contabile (comprensivo di una Tabella elaborata in relazione all'articolo 18, comma 3); le nuove norme di attuazione del medesimo Codice; le conseguenti norme transitorie e le abrogazioni.

Su rileva, infine, che il comma 5 della norma di delega prevede espressamente che l'esame dello schema di decreto ai fini del previsto parere da parte delle Commissioni parlamentari, possa aver luogo solo dopo che sia stato formulato il parere da parte delle Sezioni Riunite della Corte dei conti. Circostanza, quest'ultima, che al momento non risulta verificata.

Si esaminano di seguito soltanto le disposizioni di interesse per i profili finanziari.

## **PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **TITOLO I PRINCIPI GENERALI E ORGANI DELLA GIURISDIZIONE**

#### **CAPO I PRINCIPI GENERALI**

##### **Articoli 4-6**

***(Giusto processo; Dovere di motivazione e sinteticità degli atti; Digitalizzazione degli atti e informatizzazione delle attività)***

L'articolo 4, afferma il principio (costituzionalmente sancito, dall'articolo 111 della Costituzione) della parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo. Si afferma inoltre che il giudice contabile e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo.

L'articolo 5 prescrive un obbligo di motivazione (per ogni provvedimento decisorio del giudice e per ogni atto del pubblico ministero) nonché un obbligo di redazione "chiara e sintetica" degli atti (da parte del giudice, del pubblico ministero e delle parti).

L'articolo 6 riferisce al comma 1 che i giudizi dinanzi alla Corte dei conti sono svolti mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il comma 2 prevede che gli atti processuali, i registri, i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari, dei difensori, delle parti e dei terzi sono previsti quali documenti informatici e sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, purché sia garantita la riferibilità soggettiva e l'integrità dei contenuti, in conformità ai principi stabiliti nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il comma 3 afferma che i decreti di cui all'articolo 20-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni, che stabiliscono indicazioni tecniche, operative e temporali, disciplinano, in particolare, le modalità per la tenuta informatica dei registri, per l'effettuazione delle comunicazioni e notificazioni mediante posta elettronica certificata o altri strumenti di comunicazione telematica, le modalità di autenticazione degli utenti e di accesso al fascicolo processuale informatico, nonché le specifiche per la formazione, il deposito, lo scambio e l'estrazione di copia di atti processuali digitali, con garanzia di riferibilità soggettiva, integrità dei contenuti e riservatezza dei dati personali. Il comma 4 prevede che il pubblico ministero contabile può effettuare, in conformità ai decreti di cui al comma 3, le notificazioni degli atti direttamente agli indirizzi di posta elettronica certificata contenuti in pubblici elenchi o registri. Il comma 5 prevede che si applicano, ove non previsto diversamente, le disposizioni di legge e le regole tecniche relative al processo civile telematico.

**La RT** si sofferma sul solo articolo 6, recante norme in materia di digitalizzazione del processo contabile, laddove si dispone che i giudizi dinanzi alla Corte dei conti sono svolti mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

La RT sottolinea che la norma prevede che gli atti processuali, i registri i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari, dei difensori, delle parti e dei terzi sono previsti quali documenti informatici e sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, purché sia garantita la riferibilità soggettiva e l'integrità dei contenuti, io conformità ai principi stabiliti nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 821. L'obiettivo sotteso della norma, che impone la più ampia digitalizzazione degli atti e informatizzazione delle attività, è quello di sveltire le fasi procedurali con evidenti vantaggi in termini di contrazione delle spese.

Come è noto, l'informatizzazione e la digitalizzazione dei giudizi presso la Corte dei conti è stata prevista dall'articolo 20-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni, ed è operativa dal 2 dicembre 2015, secondo le previsioni del decreto Corte dei conti 21 ottobre 2015.

Quindi, sempre con riferimento all'articolo 6, la RT ribadisce l'invarianza di spesa, trattandosi di attività coperte da impegni di spesa e contratti già in essere, sulla base delle risorse già disponibili<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> In particolare, la RT fa espresso riferimento al ed. contratto SISP, stipulato per conto della Corte dei conti dalla CONSIP lo scorso 9 marzo 2015. Tale contratto, all'esito della "Gara europea per l'affidamento di servizi di sviluppo, manutenzione, gestione, consulenza e supporto all'apprendimento per il Sistema Informativo delle Sezioni Giurisdizionali e delle Procure della Corte dei conti" (parti: SOGEI S.p.A. per Corte e *Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.*, in qualità di mandataria del RXL), prevede tra l'altro: - « un *assessment* (fotografia dello "stato attuale") tecnico-organizzativo da concludere entro il 2015; - lo sviluppo "modulare" del nuovo sistema negli anni

L'informatizzazione dei sistemi giudiziari, peraltro, costituisce, un generalizzato obiettivo di modernizzazione ed efficientamento, per il quale già la Corte dei conti eccelle. La norma, pertanto, si limiterebbe a codificare l'esigenza di utilizzo di sistemi digitali, senza ovviamente entrare nel merito dei costi strutturali, già finanziati e già fognati di adeguata copertura contrattuale, come sopra richiamato.

Già attualmente, infatti, le Sezioni giurisdizionali e le Procure della Corte dei conti si avvalgono della posta elettronica certificata anche per l'invio e per la ricezione di atti processuali, pre processuali o istruttori, purché sottoscritti o dichiarati conformi all'originale, e la firma digitale o con firma elettronica qualificata, nonché in generale per la trasmissione di documenti (anche non firmati) e per ogni altra comunicazione che richieda una ricevuta.

L'introduzione poi di disposizioni volte a garantire un processo "giusto" ha egualmente ripercussioni positive per l'erario e consente di concentrarsi sui casi in cui l'accertamento della realtà storica è avvenuto anche con il contributo delle indagini difensive, in un sistema ricostruito in chiave di parità delle parti, evitando defatiganti istruttorie che non sfocino in processi ben "costruiti" nella fase preparatoria al dibattimento.

**Al riguardo**, sull'articolo 4, concernente l'obiettivo della "ragionevole" durata del processo, andrebbe confermato che da tale previsione non conseguano specifici obblighi in termini di atti istruttori e adempimenti, i cui effetti andrebbero temperati con l'effettiva disponibilità delle necessarie risorse umane e strumentali per renderne pienamente effettiva la realizzazione.

Con riferimento all'articolo 5, andrebbe valutata la ricaduta in termini di maggiori oneri amministrativi dell'obbligo anche a carico del pubblico ministero di motivare tutti gli atti, a pena di nullità.

In merito all'articolo 6, concernente la digitalizzazione dei processi, posto che la norma sembrerebbe avere portata prescrittiva delle modalità di svolgimento d'ora innanzi con modalità "informatiche" delle attività processuali (commi 1-2 e 4-5), e che secondo la RT si tratta di attività comunque già coperte da impegni di spesa e contratti già in essere, sulla base di risorse già disponibili, appare opportuno acquisire più puntuali dati ed elementi volti a suffragare tale ipotesi di piena neutralità finanziaria, dal momento che l'articolo 17, comma 7, quarto periodo della legge di contabilità, prescrive che la neutralità debbano sempre accompagnarsi ad RT recanti l'indicazione degli elementi e dati (innanzitutto finanziari) idonei a provarne l'effettiva praticabilità.

---

2016/2017; -il collaudo; - la diffusione e la formazione utente tra la fette del 2017 ed il 2018. Richiama, inoltre, la convenzione, in atto, tra SGGEI-MEF-CDC: in forza di tale convenzione le attività informatiche in materia di realizzazione e gestione delle procedure automatizzate in Corte di conti, relative anche al processo contabile, alla fase istruttoria e ai conti giudiziari, sono state da lungo tempo operate con il supporto della Consip prima e di Sogei poi. La vigente Convenzione IT, che ha iniziato la sua vigenza il 1 luglio 2013, è stata stipulata con SOGEI e MEF (Dipartimento Affari Generali) ed è stata firmata per Corte dei conti dal Segretario Generale il 3 settembre 2013.

## CAPO VI AUSILIARI DEL GIUDICE

### Articoli 23-27

#### **(Consulente tecnico; Astensione e ricusazione del consulente; Commissario ad acta; Custode; Liquidazione compensi)**

L'articolo 23 prevede il giudice può farsi assistere, se necessario, da uno o più consulenti, aventi l'obbligo di prestare il proprio ufficio (salvo giustificato impedimento riconosciuto dal giudice) e chiamabili anche in pubblica udienza per fornire chiarimenti e osservazioni. La consulenza può essere affidata a professionisti iscritti nell'albo dei consulenti tecnici istituito presso ogni tribunale (albo diviso in categorie, tra le quali necessariamente quelle medico-chirurgica, industriale, commerciale, agricola, bancaria, assicurativa). La consulenza può essere altresì affidata ad appartenenti di pubbliche amministrazioni. Di contro, non può essere affidata a coloro che prestino attività in favore delle parti in giudizio.

L'articolo 24 prevede si applicano al consulente le cause di astensione e di ricusazione previste dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile. Della ricusazione conosce il giudice che l'ha nominato.

L'articolo 25 prevede che per l'esecuzione delle decisioni in materia pensionistica, in caso di inadempimento dell'amministrazione, il giudice contabile può nominare un commissario *ad acta*.

L'articolo 26 prevede che la conservazione e l'amministrazione dei beni sequestrati sono affidate ad un custode, quando la legge non dispone diversamente, il compenso del custode è stabilito dal giudice che l'ha nominato, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 27, comma ( Si applicano gli articoli 66 e 67 del codice di procedura civile).

L'articolo 27 prevede che la liquidazione dei compensi del consulente e del custode devono essere oggetto di disposizioni di carattere generale dettate con provvedimento del segretario generale della Corte dei conti, nella qualità di responsabile del centro di spesa.

**La RT** non fornisce specifiche indicazioni.

**Al riguardo**, andrebbe confermato che la prevista nomina di consulenti tecnici da parte del giudice (articolo 23), nonché, quella di commissari *ad acta* e la stessa possibilità di provvedere alla conservazione e amministrazione di beni sequestrati mediante la nomina di un custode, possano essere espletate nell'ambito delle risorse destinate al sostenimento degli relativi oneri per le spese di giustizia dell'organo<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> In proposito, si segnala che il bilancio 2016 della Corte dei conti reca una previsione complessiva di spesa, in riferimento ai capitoli 448 e 469 di appena 390.000 euro destinata alle spese di giustizia per: notificazioni e comunicazioni, acquisizione di documenti e cartelle cliniche, accertamenti clinici specializzati, pagamenti di indennità a testimoni, onorari e indennità di missione a consulenti tecnici, interpreti e traduttori. Cfr. IPSZ, Decreto 31 dicembre 2015 "bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018". Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2016 - Serie generale.

## **TITOLO III ATTI PROCESSUALI**

### **CAPO I ATTI DEL PROCESSO**

#### **Articoli 33-35**

***(Uso della lingua italiana. Nomina dell'interprete; Nomina del traduttore; Interrogazione della persona sorda o muta; Contenute» e sottoscrizione degli atti di parte; Contenuto del processo verbale)***

L'articolo 33 stabilisce al comma 1 che in tutto il processo è prescritto l'uso della lingua italiana, fatta salva la tutela delle minoranze linguistiche. Il comma 2 prevede che quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice può nominare un interprete. Questi, prima di esercitare le sue funzioni, presta giuramento davanti al giudice di adempiere fedelmente il suo ufficio.

L'articolo 34 prevede che quando occorre procedere all'esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice può nominare un traduttore, il quale presta giuramento a norma dell'articolo 33, comma 2.

L'articolo 35 stabilisce al comma 1 che se nel procedimento deve essere sentita una persona sorda o muta, le interrogazioni e le risposte possono essere fatte per iscritto. Il comma 2 prevede che quando occorre, il giudice nomina un interprete, il quale presta giuramento a norma dell'articolo 33, comma 2.

**La RT** non considera nello specifico le disposizioni.

**Al riguardo**, in merito alle previsioni di cui agli articoli 33-35, andrebbe confermato che tale possibilità possa essere espletata nel limite delle sole risorse già previste dalla legislazione vigente. Sul punto, si rinvia anche agli articoli 23-27.

## **PARTE II GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ**

### **TITOLO I FASE PREPROCESSUALE**

#### **CAPO II ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DEL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI**

#### **Articoli 55-56, 61**

***(Richieste istruttorie; Deleghe istruttorie; Ispezioni e accertamenti;)***

L'articolo 55 disciplina l'ambito dell'attività del PM (ogni attività utile per l'esercizio dell'azione) introducendo come novità – in parallelo con quanto già previsto dal codice processuale penale (art. 358) – la possibilità di accertare fatti e circostanze favorevoli al presunto responsabile del danno erariale. Più in particolare, oltre a richiedere documenti e informazioni, viene confermato l'art. 5, comma 6, L. 19/1994, secondo cui il PM può disporre: esibizioni e sequestro di documenti; audizioni; ispezioni e accertamenti

presso PA, terzi contraenti e beneficiari di pubbliche provvidenze; consulenze tecniche. Analogamente, l'art. 74 del TU 1234 del 1934 prevede genericamente che il PM, nelle istruttorie di sua competenza, può chiedere in comunicazione atti e documenti in possesso di autorità amministrative e giudiziarie e può inoltre disporre accertamenti diretti.

L'articolo 56 prevede che il pubblico ministero può svolgere attività istruttoria direttamente, ovvero può delegare gli adempimenti istruttori alla Guardia di Finanza o ad altre Forze di polizia, anche locale, agli uffici territoriali del Governo e, in casi eccezionali e motivati, ai dirigenti o funzionari di qualsiasi pubblica amministrazione individuati in base a criteri di professionalità e territorialità; può, altresì, avvalersi di consulenti tecnici.

L'articolo 61 precisa l'oggetto di ispezioni (presso gli uffici delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti pubblici) e accertamenti diretti (a specifici luoghi o a cose individuate). Le attività, di cui è redatto verbale, sono ovviamente finalizzate al reperimento di documenti, atti ed altri elementi utili all'accertamento dei fatti d'indagine e vengono disposte dal PM con decreto motivato. Per ispezioni e accertamenti delegati a funzionari regionali, è confermata la necessità della previa intesa con il presidente della regione interessata (art. 2, L. 19/1994).

**La RT** si sofferma in particolare, sul solo articolo 56, laddove si detta una specifica disciplina in materia di deleghe istruttorie da parte del PM contabile. Afferma che non costituisce una novità la previsione sull'avvalimento di un "funzionario della pubblica amministrazione", e ciò quindi non comporta nuovi oneri.

L'affiancamento all'attività di ricerca delle cause di danno erariale, in quanto rispondente a finalità di recupero di danaro pubblico e di tutela dell'erario, costituisce innegabilmente una priorità, che fa del contrasto all'evasione e della lotta all'illegalità uno specifico compito istituzionale.

**Al riguardo**, occorre innanzitutto segnalare, in merito all'impatto dell'articolo 55, che d'ora innanzi il pubblico ministero contabile dovrà attivarsi non solo per provare gli elementi a sostegno dell'accusa, ma anche la ricerca di elementi a favore del presunto responsabile. Sul punto, posto che la norma sembra recare l'affermazione di un imprescindibile principio di garanzia, che vuole l'accertamento della verità storica quale valore assoluto anche nella tutela delle ragioni dell'erario, andrebbe confermato che tali attività specifiche non richiedano risorse umane e strumentali aggiuntive rispetto a quelle già previste dalla legislazione vigente, e possano essere svolte a valere esclusivamente a valere di queste ultime.

Circa la possibilità di delega di attività di verifica a dirigenti di pubbliche amministrazioni in ambiti "regionali", posto che la norma impone espressamente di tener conto di criteri di territorialità, evitando inutili e dispendiose trasferte, andrebbero comunque fornite rassicurazioni circa la realizzabilità delle "intese" previste all'articolo 61, comma 7 senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

**CAPO III**  
**CONCLUSIONE DELLA FASE ISTRUTTORIA**

**Articolo 66**  
***(Atti interruttivi della prescrizione)***

Il comma 1 stabilisce che il termine quinquennale di prescrizione può essere interrotto una sola volta con l'invito a dedurre ovvero con formale atto di costituzione in mora

Il comma 2 aggiunge che a seguito dell'interruzione di cui al comma 1, al tempo residuo per raggiungere l'ordinario termine di prescrizione quinquennale si aggiunge un periodo massimo di due anni; pertanto, il termine complessivo di prescrizione non può comunque eccedere i sette anni dall'esordio dello stesso.

Infine, il comma 3 prevede la sospensione del termine di prescrizione per il periodo di durata del processo.

**La RT** non considera l'articolo.

**Al riguardo**, andrebbero forniti chiarimenti sulla portata innovativa delle norme in esame, in particolare con riferimento all'apposizione di un termine massimo all'interruzione della prescrizione. A tale proposito, andrebbe valutato se tale limitazione possa provocare difficoltà nel recupero delle somme da parte dell'Erario.

**TITOLO II**  
**AZIONI A TUTELA DELLE RAGIONI DEL CREDITO ERARIALE**

**Articoli 73-82**

***(Mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale e altre azioni; Sequestro conservativo prima della causa; Sequestro conservativo in corso di causa e durante la pendenza dei termini per l'impugnazione; Reclamo contro i provvedimenti cautelari; Sequestro conservativo in appello; Inefficacia del sequestro; Esecuzione del sequestro e gestione di beni sequestrati e nomina di custode; Conversione del sequestro conservativo in pignoramento; Cauzione o fideiussione in luogo del sequestro; Ritenuta cautelare)***

L'articolo 73 stabilisce che spetta al PM esercitare tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dal codice di procedura civile e richiama espressamente i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale disciplinati dagli articoli da 2900 a 2906 del codice civile. Si tratta dell'azione surrogatoria, dell'azione revocatoria e del sequestro conservativo.

L'articolo 74 disciplina il sequestro conservativo *ante causam* dei beni (immobili, mobili, e crediti anche verso terzi) prevedendo il seguente procedimento:1) richiesta del PM al presidente della sezione giurisdizionale regionale che sarà competente per il giudizio;2) decisione del giudice con decreto motivato e contestuale fissazione dell'udienza di comparizione delle parti (entro 45 giorni);3) all'esito dell'udienza, conferma o modifica della misura con ordinanza;4) in caso di conferma e dunque di sequestro conservativo, entro 60 giorni dovrà essere depositato in segreteria l'atto di citazione per il giudizio di merito. In mancanza, il sequestro è inefficace (art. 78).

L'articolo 75 disciplina invece il sequestro conservativo richiesto in corso di causa o nelle more della presentazione dell'appello, rinviando in parte all'articolo precedente. La disposizione precisa che nel corso del giudizio di merito il collegio può modificare o revocare il sequestro alla luce dei fatti acquisiti.

L'articolo 76 disciplina il reclamo contro i provvedimenti cautelari, prevedendo una decisione in camera di consiglio entro 20 giorni.

L'articolo 77 reca la disciplina del sequestro conservativo in sede di giudizio di appello che attribuisce la competenza a conoscere della misura cautelare al collegio della sezione giurisdizionale. L'eventuale reclamo contro la misura sarà invece esaminato da altra sezione giurisdizionale d'appello (in Sicilia sarà la stessa sezione che ha adottato la misura a dover decidere in diversa composizione)

L'articolo 78 prevede che il sequestro conservativo sarà inefficace se viene meno il giudizio di merito o se, nel giudizio di merito, è respinta la domanda risarcitoria

Gli articoli 79 e 80 rinviano alla procedura civile per la disciplina dell'esecuzione del sequestro conservativo, della gestione dei beni sequestrati e della conversione del sequestro in pignoramento.

L'articolo 81 consente al presunto responsabile di chiedere la sostituzione del sequestro conservativo con una cauzione in denaro o con una fideiussione bancaria.

L'articolo 82 disciplina la ritenuta cautelare consentendo all'amministrazione danneggiata – a seguito di sentenza passata in giudicato per responsabilità erariale – di ottenere la sospensione dei pagamenti dovuti da altre amministrazioni al danneggiante, in attesa del provvedimento definitivo

**La RT** non considera nello specifico le disposizioni.

**Al riguardo**, con specifico riferimento all'articolo 76, comma 3, andrebbe confermato che la sostenibilità a valere delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente, della norma in cui si prevede che il reclamo avverso provvedimenti cautelari possa essere deciso effettivamente sempre entro venti giorni dal deposito del medesimo.

In relazione all'articolo 81, andrebbe valutato il rischio di un indebolimento della garanzia patrimoniale derivante dalla possibilità che alla scadenza della fideiussione, il provvedimento di sequestro non possa tornare ad essere efficace per intervenuta alienazione dei beni.

## **TITOLO IV RITO ORDINARIO**

### **CAPO IV AMMISSIONE E ASSUNZIONE DI MEZZI DI PROVA**

#### **Articolo 97 (Consulenza tecnica d'ufficio)**

L'articolo 97 detta la disciplina della consulenza tecnica d'ufficio. Le modalità di nomina (è qui prevista, tuttavia, anche la possibilità di avvalersi di consulenti della PA), la formulazione dei quesiti tecnici, le disposizioni sull'astensione, ricusazione e giuramento, sulla possibile nomina di consulenti di parte, sulla partecipazione alle udienze e alle camere di consiglio, riprendono quanto previsto dagli artt. 191 e ss. c.p.c.. L'art. 97 prevede tuttavia, soltanto la relazione in forma scritta del CTU (cfr. art. 195 c.p.c.); inoltre, prima del deposito della relazione finale, questi deve trasmettere uno schema della stessa relazione alle parti (e, se nominati, ai loro consulenti tecnici) per le relative osservazioni.

**La RT** non considera le norme.

**Al riguardo**, premesso che l'articolo 97 disciplina le specifiche modalità di affidamento delle Consulenze tecniche di ufficio (CTU), secondo le specifiche modalità di corresponsione e liquidazione del compenso espressamente previste al comma 5, lettera a) e al comma 6, andrebbe confermato che le norme richiamate non determinino di per sé effetti d'oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Nulla da osservare in merito alle altre disposizioni.

## **TITOLO V RITI SPECIALI**

### **CAPO I RITO ABBREVIATO**

#### **Articolo 130 (Ambito di applicazione e procedimento)**

L'articolo 130, in conformità al criterio di delega, istituisce il rito abbreviato, con funzione deflattiva della giurisdizione ed allo scopo di garantire l'incameramento immediato e certo di somme risarcitorie all'erario. A tal fine, il convenuto può presentare, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, istanza di rito abbreviato per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria prevista nell'atto di citazione. Sull'istanza deve esser acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero.

L'istanza può anche essere presentata in appello, in tal caso la somma da pagare non può essere inferiore al 70 per cento.

La richiesta di rito abbreviato è inammissibile in caso di doloso arricchimento del danneggiante.

Il pagamento deve avvenire entro trenta giorni dall'accoglimento della richiesta.

La sentenza pronunciata dal giudice di primo grado non è impugnabile.

**La RT** riferisce che il codice contiene molte disposizioni volte a migliorare l'efficacia dell'azione giurisdizionale, anche nell'interesse dell'erario, ma anche l'efficienza, con riduzione, quindi, di oneri per le finanze pubbliche.

In particolare, tra le altre la RT segnala i Riti speciali, laddove la riforma del rito abbreviato, consentendo la definizione del giudizio di responsabilità, sia immediatamente in primo grado, che in appello. Si prevede la graduazione progressiva della percentuale della definizione; sino al 50% del danno quantificato nell'atto di citazione al primo grado di giudizio; sino al 70%, ancora del danno quantificato nell'atto di citazione, qualora il rito abbreviato si perfezioni in appello.

**Al riguardo**, si prende atto che la RT afferma che le procedure abbreviate di definizione del danno erariale, nonostante implicino una riduzione degli importi di condanna, risulterebbero idonee a garantire maggiore certezza di introiti per l'erario. Va sottolineato che la stessa RT non fornisce però gli elementi e parametri di riferimento a supporto

dell'asserita neutralità finanziaria delle predette disposizioni, né fornisce indicazioni seppur sommarie in merito ai prevedibili effetti d'impatto in termini di gettito per l'erario in ragione annua. Infatti, a fronte di un'accelerazione dell'incameramento delle somme dovute si prevedono comunque cospicue riduzioni, fino alla metà, dei risarcimenti dovuti all'erario.

Poiché un rito simile, seppure con massimali più bassi, era stato previsto con la legge finanziaria 2006 (266/2005), ai commi 231-233, sarebbe opportuno acquisire i dati circa gli effetti di gettito che tali disposizioni determinarono, al fine di poterne trarre valutazioni anche in merito alle norme in esame<sup>3</sup>.

In proposito appare utile acquisire elementi di valutazione dal Governo.

## **CAPO II RITO MONITORIO**

### **Articoli 131-132 (Ambito di applicazione; Procedimento)**

L'articolo 131, conferma l'istituto semplificato del procedimento giudiziale "Monitorio" ex articolo 55 t.e. del 1934.

In particolare, nel determinare lo specifico ambito di applicazione del rito monitorio, introduce i seguenti elementi di novità rispetto alla normativa vigente: 1) introduce un nuovo e autonomo presupposto, l'emersione di fatti dannosi di lieve entità patrimonialmente lesiva; 2) porta a 10.000 euro il limite massimo dell'addebito, che costituisce l'altro presupposto per l'applicazione del rito monitorio; 3) individua l'atto – il decreto presidenziale - con cui è determinata la somma da pagare all'erario; 4) rimette a un decreto del presidente del Consiglio dei ministri l'aggiornamento triennale del limite di somma, in relazione alla variazione dei prezzi al consumo.

L'articolo 132 disciplina il procedimento del rito monitorio stabilendo in particolare che: 1) il decreto presidenziale deve prevedere un termine per l'accettazione e l'udienza di discussione nel caso di mancata accettazione; 2) in caso di accettazione la causa è cancellata dal ruolo e la determinazione presidenziale è tradotta in ordinanza con forza di titolo esecutivo; 3) in tutti i casi in cui non si abbia accettazione, il presidente fissa l'udienza di discussione del giudizio del rito ordinario; 4) il giudizio prosegue soltanto nei confronti dei non accettanti, nei giudizi di responsabilità amministrativa con più convenuti o con responsabilità ripartita; 5) la causa (*rectius*: il giudizio) prosegue anche nei confronti degli accettanti nel caso di responsabilità solidale. Si valuti se occorra specificare, in questo secondo caso, se si tratti ancora dei soli giudizi di responsabilità amministrativa..

---

<sup>3</sup> I commi 231-233 della finanziaria 2006 (L. 266 del 2005) prevedevano l'importo massimo del 30% del danno e la procedura di definizione agevolata era esperibile solo in appello. Inoltre non era necessario il consenso del pubblico ministero.

Nella relazione di inaugurazione dell'anno giudiziario 2007, il Presidente della Corte dei Conti affermava: "E' possibile ora aggiungere, a distanza di un anno, come, a fronte di una limitata acquisizione di entrate, l'introduzione del nuovo istituto abbia reso più difficoltosa la gestione dei procedimenti d'appello, comportando sovente il rinvio delle udienze di trattazione nel merito e finendo con il determinare un aggravamento (anziché una accelerazione) dei tempi processuali. Ciò è dipeso, in particolare, dalla complessità delle questioni giuridiche che si sono dovute risolvere, in sede camerale, sotto vari profili procedurali e sostanziali, quali, per citare solo le più rilevanti, la forma dell'istanza, la legittimazione, il rapporto con il giudizio d'appello, l'ambito del potere di cognizione del giudice, e così via.", pag. 18.

**La RT** riferisce che il codice contiene molte disposizioni volte a migliorare l'efficacia dell'azione giurisdizionale, anche nell'interesse dell'erario, ma anche l'efficienza delle procedure di recupero, con riduzione, quindi, di oneri per le finanze pubbliche.

In particolare, tra le altre segnala che l'elevazione del limite di somma per il rito "monitorio" dagli attuali € 5.000 a € 10.000 prevista con l'articolo 131 persegue sia l'obiettivo di una maggiore efficacia nel recupero degli importi di condanna, sia quello di maggiore efficienza, conseguibile con lo stimato notevole effetto deflattivo conseguente all'ampliamento delle possibilità di ricorso al rito abbreviato e al rito monitorio.

**Al riguardo**, considerato che nel rito monitorio non si prevedono riduzioni dell'importo di danno quantificato, si conviene che l'estensione del limite da 5.000 a 10.000 euro potrebbe avere positivi effetti deflattivi e di più rapido incameramento delle somme.

### **PARTE III GIUDIZIO SUI CONTI**

#### **TITOLO I GIUDIZIO SUI CONTI**

##### **CAPO I GENERALITÀ**

###### **Articoli 137-140**

###### ***(Ambito del giudizio di conto; Anagrafe degli agenti contabili; Presentazione del conto; Deposito del conto)***

L'articolo 137 prevede che la Corte dei conti giudica sui conti degli agenti contabili dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni per quanto le spetti a termini di leggi, anche speciali.

L'articolo 138 stabilisce che spetta infatti alle amministrazioni comunicare alla Sezione giurisdizionale territorialmente competente i dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa di conto giudiziale. E' istituita l'Anagrafe degli agenti contabili, tenuta presso la Corte dei conti, ove confluiscono i dati comunicati dalle amministrazioni e le variazioni che intervengono con riferimento a ciascun agente e a ciascuna gestione. Si prevede l'applicazione di modalità telematiche (definite con i decreti di cui all'articolo 6 comma 3) per il deposito dei conti e dei relativi atti e documenti, nonché per le modalità di accesso all'Anagrafe da parte delle amministrazioni interessate, le Sezioni giurisdizionali e le procure territorialmente competenti. Viene, in ogni caso, specificato che i conti giudiziali e i relativi atti o documenti sono trasmessi tramite la posta elettronica certificata (PEC) alla Corte dei conti.

L'articolo 139 disciplina la presentazione del Conto giudiziale.

L'articolo 140 prevede che il conto è depositato nella segreteria della sezione giurisdizionale competente, che lo trasmette al giudice designato quale relatore dal presidente. Stabilendo che esso, può essere compilato e depositato anche mediante modalità telematiche e che il suo deposito costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio. Il comma 4 prevede che la segreteria della sezione verifica annualmente il tempestivo deposito del conto e, nei casi di mancato deposito, tramite elenco anche riepilogativo, comunica l'omissione al pubblico ministero, ai fini della formulazione di istanza per resa di conto.

**La RT** annessa riferisce specificamente in merito all'articolo 138 (anagrafe degli agenti contabili), che la disposizione non comporta maggiori oneri trattandosi della realizzazione di un semplice database che garantisce certezza di individuazione delle figure dell'agente contabile, garantendo da incertezze interpretative e con questo garantendo altresì i corretti adempimenti pure correlati ad esigenze di tutela della finanza pubblica; l'applicazione rientrerà tra gli obiettivi già previsti all'interno dello sviluppo del processo contabile informatico.

Quindi l'applicazione, nella fase attuativa, non comporta ulteriori oneri.

**Al riguardo**, dal momento che la RT certifica che l'istituzione dell'anagrafe degli agenti contabili, la prevista trasmissione per via telematica dei conti giudiziali, non comporta maggiori oneri, trattandosi della realizzazione di un semplice database il cui sviluppo rientrerà tra gli obiettivi già previsti all'interno dello sviluppo del processo contabile informatico, andrebbe comunque richiesta una conferma in tal senso da parte del rappresentante del Governo con l'indicazione delle risorse destinate a tale scopo.

## **PARTE VII INTERPRETAZIONE DEL TITOLO GIUDIZIALE ED ESECUZIONE**

### **TITOLO I INTERPRETAZIONE DEL TITOLO GIUDIZIALE ED ESECUZIONE**

#### **CAPO II ESECUZIONE DELLE SENTENZE DI CONDANNA**

##### **Articoli 212-216**

***(Titolo esecutivo; Potere di iniziativa e attività del pubblico ministero; Attività esecutiva dell'amministrazione o dell'ente danneggiato; Recupero del credito erariale in via amministrativa; Esecuzione forzata innanzi al giudice ordinario)***

L'articolo 212 prevede che le decisioni definitive di condanna per valere come titolo dell'esecuzione forzata siano munite della specifica formula esecutiva indicata dallo stesso codice, che specifica anche che possa essere spedita al pubblico ministero una sola copia. In caso di pluralità di amministrazioni interessate all'esecuzione o di esecuzione nei confronti di più parti, le ulteriori copie possono essere spedite al pubblico ministero solo su sua motivata istanza e con decisione del presidente della sezione.

L'articolo 213 disciplina il potere di iniziativa e attività del pubblico ministero. In particolare, si segnala che il PM competente per territorio, una volta ottenuta copia della sentenza accompagnata dalla formula esecutiva, la comunica all'amministrazione o all'ente titolare del credito erariale. Se il credito è già stato garantito da una misura cautelare di sequestro, dalla comunicazione decorrono 60 giorni di tempo per la richiesta di esecuzione sui beni sequestrati (ex art. 156 disp. att. c.p.c.).

L'articolo 214 si sofferma sulle procedure di riscossione. In particolare, prevede al comma 1 che alla riscossione dei crediti liquidati dalla Carte dei conti, con decisione definitiva a carico dei responsabili per danno erariale, provvede l'amministrazione o l'ente titolare del credito, attraverso- l'ufficio designato con

decreto del Ministro competente o con provvedimento dell'organo di governo dell'amministrazione o dell'ente. Il comma 2 stabilisce che il titolare dell'ufficio designato comunichi tempestivamente al procuratore regionale territorialmente competente l'inizio della procedura di riscossione e il nominativo del responsabile del procedimento. Il comma 3 stabilisce che l'amministrazione o l'ente titolare del credito erariale ha l'obbligo di avviare immediatamente l'azione di recupero del credito, secondo le modalità di cui al comma 5. Il comma conferma ogni altra ipotesi di responsabilità per danno erariale, disciplinare, dirigenziale e penale configurabile in ragione della mancata attuazione del recupero. Il comma 5 specifica alle lettere a)-c) le altre procedure di riscossione del credito erariale. Il comma 6 prevede che il pubblico ministero può indirizzare all'amministrazione o ente esecutante istruzioni circa il tempestivo e corretto svolgimento dell'azione di recupero in sede amministrativa o giurisdizionale. Il comma 7 riferisce che le amministrazioni statali o ad esse equiparate, per esecuzione delle sentenze di condanna, possono avvalersi in luogo dell'attività di indirizzo prevista dal comma 6, della consulenza e, per le esecuzioni dinanzi al giudice ordinario, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 161. Il comma 8 afferma che decorsi tre mesi dalla chiusura dell'esercizio di ciascun anno finanziario, il responsabile del procedimento trasmette al pubblico ministero territorialmente competente un prospetto informativo che, in relazione alle decisioni di condanna pronunciate dalla Corte dei conti, indica analiticamente le partite riscosse e le disposizioni prese per quelle che restano da riscuotere, distintamente tra quelle per le quali è in corso il recupero in via amministrativa, quelle per le quali sia stata avviata procedura di esecuzione fondata e quelle iscritte a ruolo di riscossione. Al prospetto informativo sono allegati i documenti giustificativi dell'attività svolta.

L'articolo 215 disciplina le procedure di recupero del credito erariale in via amministrativa, stabilendo che il recupero stesso venga effettuato attraverso la ritenuta, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, su tutte le somme che, a qualsiasi titolo, sono dovute all'agente pubblico in base al rapporto di lavoro o di impiego o di servizio, compresi il trattamento di fine rapporto e quello di quiescenza. Viene assicurata al debitore la possibilità di chiedere che il pagamento o il recupero venga effettuato a mezzo di un piano di rateizzazione, che dovrà essere previamente approvato dal pubblico ministero territorialmente competente.

L'articolo 216 disciplina la riscossione del credito erariale mediante esecuzione forzata.

**La RT** richiamando la relazione del procuratore generale della Corte dei conti per il 2016 (Colella) richiama una elaborazione ivi riportata (par 8.2) che stima il dato dei recuperi nel quinquennio 2011-2015 pari a 213 milioni di euro, a fronte di 646 milioni di importi di condanna, il che conduce ad una percentuale di introiti sulle condanne di ca. il 33%. Si tratta di un dato che denuncia una evidente carenza strutturale e una elevata penalizzazione dell'erario e che richiama l'urgente necessità di disposizioni funzionali a migliorare l'efficacia e incisività dell'azione giurisdizionale della Corte dei Conti.

Si tratta di aspetto di primario interesse per l'erario che viene attribuito alle seguenti criticità:

- mancanza di un sistema ordinario e paritetico di definizione agevolata del danno erariale, anche in funzione deflativa e di maggiore certezza di introiti per l'erario; assenza di un effettivo sistema di garanzie sul recupero dei crediti;

- esecuzione delle sentenze di recupero del credito erariale oggi del tutto esogena all'attività della Corte, ma diretta responsabilità delle amministrazioni pubbliche beneficiarie, che procedono con procedure macchinose, diverse, tali da rendere lo strumento privo dell'efficacia che normalmente assiste la riscossione del credito erariale.

Esecuzione delle sentenze di condanna e privilegio dei crediti erariali

- Nella medesima ottica si pongono le norme (art. 214) sul potenziamento delle attività di vigilanza e monitoraggio costante da parte del pubblico ministero contabile. Il pubblico ministero, senza che ciò comporti alcuna "cogestione" delle procedure, potrà supportare l'azione amministrativa attraverso accertamenti patrimoniali od altre istruzioni impartibili a richiesta.

- Regolazione espressa della possibilità, a richiesta, di rateizzare il debito, presidiata da decadenza dal beneficio in caso di mancato versamento anche di una sola rata (art. 215).

- In attuazione dell'esplicita e puntuale indicazione di delega, attribuzione al credito erariale di un maggior grado di preferenza, collocandolo dopo quelli elencati, rispettivamente, negli articoli 2775 e 2780 del codice civile (art. 216).

Benefici collettivi assicurati dalla riforma derivano, quindi, sia dai maggiori introiti prevedibili per l'erario, conseguenza delle misure per rendere effettivo il risarcimento, sia dagli effetti di deterrenza e quindi dalla prevedibile diminuzione dei reati nel lungo periodo, conseguenti alla maggiore effettività del risarcimento ed al rafforzamento della tutela del denunciante.

In effetti, conclude la RT, le nuove disposizioni si muovono sul fronte del riordino sistematico e della razionalizzazione, dai quale è naturale e logico aspettarsi risparmi in termini di durata dei processi, con innegabili ricadute sul fronte della spesa, che dovrebbero riscuotere una positiva considerazione della Ragioneria generale dello Stato per gli effetti di contenimento e riduzione dei costi.

**Al riguardo**, si rileva che la lettera o) della norma di delega prevedeva l'attribuzione al pubblico ministero contabile della titolarità di agire e di resistere innanzi al giudice civile dell'esecuzione mobiliare o immobiliare, mentre le norme in esame prevedono per il pubblico ministero soltanto il potere di indirizzare istruzioni all'amministrazione e la ricezione di comunicazioni sull'inizio della procedura e il suo aggiornamento annuale.

Peraltro, considerato che si prevede solo la facoltà per il pubblico ministero di indirizzare istruzioni sullo svolgimento dell'azione di recupero, al fine di migliorare l'efficacia esecutiva - che ad oggi raggiunge solo il 33% del danno - andrebbe valutata la possibilità di modificare la facoltà in obbligo.

## **PARTE VIII DISPOSIZIONI FINALI**

### **TITOLO I DISPOSIZIONI FINALI**

#### **CAPO I NORMA FINANZIARIA**

##### **Articolo 219 (Norma finanziaria)**

La norma prevede che le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente codice nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**La RT** certifica che le disposizioni di riordino dei giudizi contabili non prevedono né incrementi di personale, né di mezzi o risorse oltre quelle già disponibili: al pari, del resto, di qualsiasi riforma di tipo procedimentale che, come questa, incide non sulle competenze, ma sulle garanzie. In tal senso, afferma che l'esempio più illustre e meno risalente nel tempo, cui per affinità contenutistica ci si è ovviamente ispirati, è costituito dal Codice del processo amministrativo, approvato con d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, sulla cui falsariga è stata redatta la presente relazione tecnica.

Nel caso di specie, addirittura, trattandosi di disposizioni che vanno ad incidere sull'attività di quel giudice speciale che è la Corte dei conti, costituzionalmente preposto alla tutela delle ragioni dell'erario e al controllo sulla contabilità pubblica, ogni disposizione funzionale a migliorarne l'efficacia e incisività dell'azione deve essere guardata con favore.

La RT conclude che il codice contiene molte disposizioni volte a migliorare l'efficacia dell'azione giurisdizionale, anche nell'interesse dell'erario, ma anche l'efficienza, con riduzione, quindi, di oneri per le finanze pubbliche.

**Al riguardo**, occorre formulare alcune osservazioni in merito alla sostenibilità di atti e procedure stabiliti dal nuovo Codice della giurisdizione contabile, a valere delle sole risorse previste dalla legislazione vigente per la Corte dei conti.

In tal senso, sul piano contabilistico va perciò nuovamente ribadito che la mera apposizione di una clausola di neutralità, giusta quanto espressamente previsto in tal senso dall'articolo 17, comma 7, quarto periodo, della legge di contabilità, dovrebbe essere sempre accompagnata da una dettagliata RT recante l'illustrazione di tutti gli effetti finanziari d'impatto attesi da ogni misura, sia sul versante delle "entrate" che delle spese. Per quest'ultimo aspetto, alla luce di elementi e dati che dimostrino la effettiva e piena sostenibilità degli oneri, a carico delle sole risorse disponibili.

# Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Giu 2016 [Elementi di documentazione n. 55](#)  
A.C. 3926 (Conversione in legge del D.L. n. 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio). Parte I - Schede di lettura
- Lug 2016 [Nota di lettura n. 137](#)  
Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale (**Atto del Governo n. 308**)
- " [Nota di lettura n. 138](#)  
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi (**Atto del Governo n. 309**)
- " [Elementi di documentazione n. 56](#)  
A.S. 2344-A: "Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali"
- " [Nota di lettura n. 139](#)  
Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (**Atto del Governo n. 307**)
- " [Nota breve n. 19](#)  
Il Consiglio Economia e finanza approva le raccomandazioni-Paese, completando a livello UE il ciclo annuale del Semestre europeo
- " [Nota di lettura n. 140](#)  
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151 (**Atto del Governo n. 311**)
- " [Nota di lettura n. 141](#)  
A.S. 2483: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Elementi di documentazione n. 55/1](#)  
A.C. 3926-A/R: "Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio"
- " [Elementi di documentazione n. 55/2](#)  
A.S. 2495: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio"
- " [Nota di lettura n. 142](#)  
A.S. 2495: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 143](#)  
A.S. 2500: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico" (Approvato dalla Camera dei deputati)